

DELLA VIOLENZA SESSUALE.

F. Botta, F. Lucrezi, Gizzelli, *Violenza sessuale e società antiche. Profili storico-giuridici*, III edizione, Edizione del Grifo, Lecce, 2017, pp. 240

Rosanna Pane*

L'occasione di queste riflessioni è offerta dalla pubblicazione della terza edizione del volume *Violenza sessuale e società antiche. Profili storico-giuridici* dei proff.ri F. Lucrezi, F. Botta e G. Rizzelli per i tipi delle Edizioni Grifo¹. Il libro che offre una lettura particolarmente interessante, si compone di tre densi saggi. I primi due dedicati, rispettivamente, alla violenza sessuale nel mondo biblico (Francesco Lucrezi, *Auferes malum de Israel* [Deut. 22.22] Sulla violenza sessuale nel diritto biblico) e nelle fonti giuridiche dall'età classica a quella giustiniana (Fabio Botta, *Stuprum per vim illatum*, Violenza e crimini sessuali nelle fonti giuridiche dall'età classica a Giustiniano); il terzo (Giunio Rizzelli, *In has servandae integritatis custodias nulla libido inrumpet* [Sen. contr. 2.7.3.] Donne, passioni, violenza) indaga sulla sessualità femminile e il suo controllo sociale in epoca romana.

A nessuno dei lettori può sfuggire la particolare attrattiva del volume che offre l'opportunità di meditare, attraverso l'attenta analisi condotta dagli autori, su questo drammatico fenomeno in epoche lontane. Fenomeno, la cui reale portata e incidenza come acutamente avverte Rizzelli, non è dato verificare (p. 159). Altro pregio dell'opera è rappresentato dalla diversa ottica prescelta, non circoscritta alla mera ricostruzione semantica delle fonti ma condotta anche alla luce del pensiero giuridico e letterario che ha orientato le scelte legislative dell'epoca. Al contempo la lettura induce, sulla scorta delle esperienze passate, a ragionare in una prospettiva diacronica e sincronica sulle attuali cause e possibili rimedi del problema, che, come è a tutti palese, non ha ancora trovato adeguata soluzione.

Pur nella diversità dei temi trattati, nella varietà d'impostazione metodologica, nella molteplicità di argomentazioni che orientano, di volta in volta, i diversi contributi, è possibile rinvenire l'identico punto di confluenza, il comune filo conduttore che collega senza soluzione di continuità i tre scritti e le idee forti che sono alla base del volume. L'indagine, scevra da pregiudizi ideologici, svela, infatti, la pesante discriminazione della condizione femminile, ma soprattutto la scarsa considerazione sociale della donna quale persona nei tempi antichi.

In via molto sintetica, si può osservare che sia nella tradizione biblica sia nelle fonti romane i

*Professore ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli Studi del Sannio, Benevento

¹ Lo scritto, con l'aggiunta delle note bibliografiche essenziali, prende spunto dalla relazione tenuta in occasione della Tavola Rotonda "La violenza sessuale: questioni antiche e moderne", svoltasi a Benevento, il 17 gennaio 2017, presso il Dipartimento DEMM dell'Università degli Studi del Sannio, nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca "Persona, Mercato, Istituzioni", promossa dalla Prof.ssa Aglaia McClintock.

comportamenti di violenza sessuale erano puniti non quale giusta sanzione o riparazione dell'offesa arrecata alla donna e alla sua dignità dal comportamento sessuale violento ma per ragioni affatto diverse.

Nel mondo ebraico, invero più liberale di quello romano, la violenza carnale non trova una propria autonoma considerazione, come fattispecie a se stante, indipendentemente dallo *status* della persona oggetto di violenza (p. 20 s.), né un'esplicita condanna anche se, come opportunamente nota il Lucrezi, nella letteratura biblica la donna è rappresentata, comunque, sempre come vittima non come seduttrice².

Il vuoto normativo, dunque, non appare collegabile a forme di misoginia analoghe a quelle così largamente diffuse nel mondo romano. Infatti a differenza di quanto accade nella società ellenica e romana, non è la bramosia sessuale femminile a giustificare lo scarso rilievo nel diritto biblico della violenza carnale (p. 35 s.), quanto il principio fondamentale della centralità e dell'inviolabilità del matrimonio, sacro vincolo, unica legittima sede dell'intimità tra uomo e donna. Si legge infatti che se vittima di violenza è una donna libera bisogna che essa sfoci in un matrimonio riparatore, se invece a essere coinvolta è una donna sposata o fidanzata la gravità della colpa fa scolorire l'aggravante dell'uso della forza, che assume rilievo soltanto per esentare la vittima da ogni responsabilità (p. 37 s.). Dalla rassegna di vari passi biblici, a parere di Lucrezi, emerge un dato comune, un filo conduttore: la violenza carnale diviene il primo anello di una terribile catena di violenze, che non si potrà arrestare se non dopo aver mietuto innumerevoli vittime, quasi come se la violenza carnale perpetrata e non sanzionata dalla legge schiudesse un vaso di Pandora sprigionando reazioni irrazionali e incontrollate nell'animo umano (p. 85).

Nel diritto romano il regime repressivo dello stupro è ricondotto dalle fonti giurisprudenziali classiche prima nell'area dell'adulterio poi in quella della *vis*, in forza della prevalenza riconosciuta all'elemento oggettivo del reato, individuato ora nell'illecita congiunzione carnale ora nella modalità violenta della sua realizzazione (p. 90 ss.). L'attrazione della violenza sessuale sotto la specie della *vis*, tendenza affermata nella tarda giurisprudenza, è tesa a risolvere i diversi problemi pratici e a riequilibrare in via equitativa gli effetti generati dall'applicazione del regime dell'adulterio, nei casi nei quali era utilizzato per la cognizione e per la repressione dell'illecito sessuale violento.

Dalla *vis*, intesa come fattore di esclusione di responsabilità della donna, complice coatta nel *crimen commune adulterium/stuprum*, si passa alla *vis* intesa quale elemento costitutivo dell'illecito e, in forza di questa nuova costruzione, alla sussunzione *extra ordinem* del *crimen* (p. 105 ss.).

L'approdo *extra ordinem ad un crimen* unilaterale – al fine di risolvere le contraddizioni generate

² Tranne pochissimi passi, quale quello di Sansone e Dalila.

dall'applicazione alla fattispecie del regime *de adulteriis* – determina, tuttavia, la ricerca di soluzioni diverse, tutte contrassegnate dalla struttura unisoggettiva dei *crimina* sotto i quali si tende a ricondurre l'illecito sessuale violento o non consensuale.

Nel diritto postclassico occidentale si assiste nuovamente alla valorizzazione dell'elemento oggettivo rappresentato dal rapporto sessuale illecito (p. 141 ss.). Ma in tale contesto il *crimen* sessuale violento appare riferito all'adulterio in un'accezione di questo reato, ormai diversa da quella tradizionale, che ne disegna la struttura come unilaterale e quale probabile effetto, ancora *extra ordinem*, dell'attrazione sotto il *crimen adulterii vel stupri* di ogni condotta contraria alla pudicizia.

Nel pensiero romano in particolare in quello letterario, riecheggia ampiamente l'idea di una naturale propensione della donna verso il piacere erotico. La sua natura soggetta a forti passioni, esasperatamente emotiva, non equilibrata determinerebbe un suo ruolo attivo e provocatore nell'atto sessuale violento (p. 163 ss.). Secondo Tertulliano, la condotta femminile colpirebbe il maschio come una spada tanto da escludere la stessa idea di un rapporto violento subito dalla donna contro la sua volontà (p. 188 ss.). *Vis grata puellae*. Alcun riferimento è dato rinvenire alla violazione della libertà sessuale e della dignità della donna, quale bene giuridico leso dal comportamento violento. E tale concezione continuerà a imperare sia sul piano normativo sia a livello culturale, anche se con sfaccettature diverse, per moltissimi secoli.

In Italia ad esempio, le donne dovranno aspettare il 1996, per vedere riconosciute le loro giuste rivendicazioni. Dopo diciannove anni di faticose discussioni parlamentari la legge n. 66 introduce il reato di violenza sessuale fondendo i preesistenti reati di libidine e stupro. L'aspetto di particolare novità della normativa è rappresentato dal fatto che, per la prima volta, questo grave reato è inserito tra i delitti non più contro la moralità pubblica e il buon costume, ma contro la persona³. Negli anni seguenti la sua approvazione la legge ha subito modifiche e aggiustamenti volti a colmare alcune lacune normative. Si ricordano, ad esempio, le aggravanti previste per chi stupra una persona in condizione di debolezza fisica o psichica, per esempio una donna incinta⁴.

Da quella data vari interventi legislativi si sono susseguiti per contrastare la violenza nei confronti della donna, sia essa sessuale, fisica o psicologica. Uno tra i più significativi, ad esempio, quello

³ Pur se non sono mancate critiche: “Di là dalle migliori intenzioni, la riforma, riconducendo e facendo assorbire la libertà sessuale all'interno di un'indistinta libertà individuale, ha finito per negare spazi di autonomia al diritto all'autodeterminazione sessuale, che invece in precedenza, sia pure per effetto dell'interpretazione evolutiva, il codice riconosceva. Nulla di sorprendente comunque: la storia della legislazione degli ultimi tempi è zeppa di simili *boomerang* (G. Fiandaca ed E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale*, Bologna, 2007, 203).

⁴ V. D. L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 15 ottobre 2013, n. 242 sulla base delle indicazioni provenienti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa, Istanbul l'11 maggio 2011, concernente la lotta contro la violenza sulle donne. Scopo di tale provvedimento è quello di rendere più incisivi gli strumenti di repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti persecutori (*stalking*).

riguardante gli ordini di protezione contro gli abusi familiare di cui all'art. 342-*bis* e seguenti del codice civile, che rappresenta la risposta in chiave civilistica al dilagante fenomeno della violenza che si perpetua tra le mura domestiche. Intervento normativo che s'ispira a una logica diversa da quella di stampo penalistico e, dunque, più attenta alla prevenzione che alla repressione. E l'elenco dei vari interventi normativi emanati nel tempo sarebbe lunghissimo. Ma penso che la loro enumerazione si ridurrebbe a una sterile illustrazione di norme, che in molti casi restano soltanto vuote affermazioni di principio prive di una necessaria effettività.

Di recente l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine ha pubblicato uno studio che dimostra come in tutto il mondo la maggior parte delle vittime di violenza sessuale è di sesso femminile e il maggior numero degli autori di sesso maschile. Lo studio ha anche riscontrato che tali violenze sono raramente denunciate alla polizia e che il numero delle donne vittime è significativamente sottovalutato.

A fronte di tali notizie appare più utile tentare di delineare, anche se in via molto sintetica, le cause e i possibili rimedi che come società civile siamo chiamati ad attuare per arginare questo drammatico fenomeno.

Per comprendere a pieno il significato della violenza dobbiamo partire dal concetto opposto, ovvero dal concetto etico di nonviolenza. Quest'ultimo ci viene consegnato dalla tradizione orientale e trova le sue migliori espressioni nel buddhismo e nel taoismo. In quest'ultimo movimento etico si rinviene il fondamentale imperativo morale che prescrive il tassativo "non agire" in alcun modo a danno della natura⁵. Scopo precipuo della nonviolenza è, dunque, quello di conservare il perfetto equilibrio della natura in generale e, in particolare, verso ogni essere vivente. Questa premessa c'indica come il concetto di violenza, quale azione aggressiva diretta a danneggiare tutto ciò che ci circonda non ha bisogno di ulteriori aggettivazioni, né specificazioni. La violenza non è soltanto quella di genere, non ha un genere, è soltanto violenza. Tuttavia all'attento osservatore della realtà sociale non può sfuggire come oggi gli atti di violenza e in particolare i comportamenti sessuali violenti, che si consumano soprattutto tra le mura domestiche ai danni delle donne, siano in progressivo aumento e destano un crescente allarme sociale.

La violenza contro le donne, in una società in frenetica trasformazione quale quella attuale, è un fenomeno che non riguarda singoli casi, ma che si ripercuote sull'intera struttura sociale.

I retaggi culturali del primato maschile sono messi in discussione dal nuovo assetto economico-sociale che proietta le donne verso una maggiore indipendenza economica e autonomia sociale. L'attuale organizzazione del mondo del lavoro e della produzione ha realizzato un sovvertimento

⁵ P. Chödrön, *Praticare la pace in tempo di guerra. Il buddismo e la non-violenza*, trad. it. di C.L. Candiani, Milano, 2007; D.L. Smith Christopher, *La nonviolenza nelle religioni. Dai testi sacri alle tradizioni storiche*, Bologna, 2004; A. Tagliaferri, *Il Taoismo*, Roma, 1996.

radicale del modo di concepire i rapporti tra i sessi. Il ruolo tradizionalmente assegnato agli uomini perde il suo primato non soltanto nei luoghi tradizionali quali l'ambiente domestico, ma anche in altri contesti: lavoro, cultura, politica, imprenditoria, etc.

La crisi di questo paradigma si collega alle profonde trasformazioni che la condizione femminile ha progressivamente sviluppato soprattutto nelle zone a maggior sviluppo economico. Cadono i punti saldi della società patriarcale. Una delle principali istituzioni, il matrimonio subisce un costante differimento nel sociale e una perdita di centralità in ambito normativo⁶, in una società in cui i tassi di divorzio aumentano e si riducono quelli di matrimonio e natalità⁷. La corsa al successo economico e sociale diviene sempre più frenetica. È in questo contesto che la violenza contro la donna si sviluppa; una violenza inflitta contro il genere femminile in quanto tale, che non è determinata dalla razza, religione, classe, ceto o istruzione.

Nonostante gli sforzi compiuti in sede sociale e normativa contro le discriminazioni di genere, ancora oggi, in alcuni contesti culturalmente meno evoluti, il riconoscimento della pari dignità della persona, di là dal genere di appartenenza o dal suo orientamento sessuale, è vista con sospetto se non con scandalo. In quest'ottica l'“anormalità” delle donne, che vanno contro i preconcetti dei ruoli precostituiti sino a mostrarsi sempre più estranee ai compiti loro tradizionalmente assegnati, spesso determina la convinzione che la vittima sia poco credibile, a volte, complice o, addirittura, responsabile della violenza subita. Così come accadeva nelle epoche passate. Tutto cambia per nulla cambiare.

I passi compiuti verso l'autodeterminazione delle donne, anche sotto l'aspetto della libera gestione della loro sessualità, hanno destabilizzato tutta la struttura sociale tradizionale spingendo in qualche caso all'autoconservazione degli antichi equilibri, sia in ambito pubblico sia privato. Al nuovo ruolo sociale e culturale oggi riconosciuto alla donna corrisponde, in alcune realtà culturalmente poco avanzate, uno strisciante malessere che in alcuni casi giunge a esprimersi in comportamenti di vera e propria misoginia.

Essere donna può diventare allora un pericolo soprattutto là dove il primato del ruolo maschile su quello femminile è affermato con la forza.

⁶ Sul punto cfr., in vario senso, R. Pane, *Nuove frontiere della famiglia. La riforma della filiazione*, Napoli, 2014; C.M. Bianca, *La riforma della filiazione. Uguaglianza dei figli. Riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio. Nuova disciplina delle azioni di stato. Responsabilità genitoriale*, Padova, 2015; G. Ferrando, *La legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, in *Corr. giur.*, 2013, 525 ss.; M. Sesta, *L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, in *Fam. dir.*, 2013, 231 ss.; G. Berretta, *Introduzione*, in M. Bianca (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo. Le novità introdotte dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154*, Milano, 2014, XVII; Aa.Vv., *La nuova disciplina della filiazione*, Santarcangelo di Romagna, 2015; con particolare attenzione ai profili di diritto intertemporale, N. Cipriani, *Rapporti personali nella famiglia e successione di norme nel tempo*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, 89 ss.

⁷ Secondo il Report anno 2015 “Natalità e fecondità della popolazione residente”, pubblicato il 28 novembre 2016 a cura dell'ISTAT (in www.istat.it), nel 2015 sono stati iscritti in anagrafe per nascita 485.780 bambini, quasi 17.000 in meno rispetto al 2014, a conferma della tendenza della diminuzione della natalità (meno 91.000 nati rispetto al 2008).

La società italiana rifiuta moralmente, socialmente e normativamente ogni violenza. Ma la crisi dei valori patriarcali accelerata dall'affermazione del principio di eguaglianza, ha messo in moto una serie di tragici episodi, il cui denominatore comune è la violenza contro le donne e, più in generale, contro il diverso, che hanno destato un forte clamore mediatico ma soltanto momentaneo. In questo modo sono celati i caratteri globali e trasversali del fenomeno.

Le cause della sottostima del problema sono dovute al fatto che l'ambiente familiare è un ambito ancora considerato privato e inviolabile.

La società italiana predilige ancora la visione tradizionalista secondo cui “i panni sporchi si lavano in famiglia”, una concezione che influenza anche il comportamento della vittima che spesso preferisce tacere. L'omertà e il silenzio dei familiari, dei vicini, dei passanti, la mancata attenzione e l'inezia delle forze dell'ordine aggravano la solitudine della vittima.

Nonostante la legislazione internazionale ed europea – l'art. 14 CEDU⁸ e l'art. 21 della Carta di Nizza⁹, nei quali si riafferma il Principio di non discriminazione¹⁰ –, quella nazionale – la nostra carta fondamentale e, in particolare, l'art. 2 cost., clausola generale di tutela della persona e l'art. 3 cost., principio d'uguaglianza non soltanto formale ma anche sostanziale – abbiano mosso passi da gigante verso il riconoscimento dell'uguaglianza e del rispetto delle diversità, la lotta alla violenza di genere come problema sociale e il raggiungimento di un'ottica globale di garanzia devono compiere un percorso ancora lungo.

Alcuni precedenti giurisprudenziali hanno dimostrato come la formalistica interpretazione delle leggi ha finito con il colpevolizzare le stesse vittime degli abusi che, in alcuni casi, si sono ritrovate a essere additate come istigatrici della violenza subita.

Numerosi sono stati gli sforzi a livello internazionale per promuovere i diritti umani. È innegabile che siano state emanate utili normative¹¹ sulla via delle pari opportunità, ma il raggiungimento di una vera e propria prospettiva di non discriminazione è un traguardo ancora lontano, anche perché spesso, in questo momento di crisi di valori e di idee, le affermazioni di principio non si traducono nell'effettività della tutela.

⁸ Firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

⁹ Proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

¹⁰ Su tale principio di recente: L. Tria, *Il divieto di discriminazione tra Corte di Strasburgo e Corti interne. Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa*, in www.europeanrights.eu, 2015, n. 48; E. Navarretta, *Principio di uguaglianza, principio di non discriminazione e contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 3, 547; I. Gentile Brown, *La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo in materia di discriminazione delle donne, Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa*, in www.europeanrights.eu, 2013, n. 41; L. Cappuccio, *Corte di giustizia: la non discriminazione in base al sesso e l'efficacia orizzontale delle direttive*, in *Quad. cost.*, 2011, 1, 165; N. Parisi e G. Urso, *I principi di eguaglianza e di non discriminazione nell'ordinamento dell'Unione europea. Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa*, in www.europeanrights.eu, 2011, n. 24.

¹¹ Significativa, a tal riguardo, la Dichiarazione Universale sui Diritti Umani del 10 dicembre del 1948, delle Nazioni Unite, in particolare, l'art. 2; nonché la Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women, New York, 18 december 1979.

Il problema non è soltanto normativo ma anche culturale. Servono strumenti, distinti dalle pur numerose proclamazioni legislative, strumenti che agiscano nel concreto da una posizione più vicina e circoscritta.

È più che mai necessario che le istituzioni promuovano campagne d'informazione, di educazione al fine di sensibilizzare la società civile alla cultura della non violenza e della tolleranza, favoriscano politiche sociali atte ad affinare l'opinione pubblica per la valorizzazione e il miglioramento dei rapporti tra i sessi e le diversità e contro ogni forma di sopraffazione.

È proprio nell'ottica dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione che diviene particolarmente prezioso il ruolo delle istituzioni culturali e, in particolare, dell'Università.

È proprio in questi ambienti che bisogna promuovere campagne d'informazione e di formazione che rendano consapevoli le nuove generazioni sulla drammaticità del fenomeno, sull'importanza di una cultura della non violenza, improntata all'eguaglianza di diritti e delle libertà, sulla necessità di predisporre misure utili ed efficaci per arginarlo.

Cambiare i preconcetti e gli stereotipi è possibile soprattutto attraverso una svolta culturale, una prospettiva nuova, nella consapevolezza che non è il progresso economico, la categoria dell'“Avere” a testimoniare il grado di civiltà di una nazione ma l'attenzione, la cura e l'effettività di tutela che una società riesce concretamente a garantire nei confronti delle donne, dei minori, degli anziani, dei malati e di tutte le persone che si trovano in posizione di svantaggio.